



CITTÀ DI MANDURIA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 46 del 30/07/2026

**OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MANDURIA ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 10-QUINQUIES
DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, C.D. "ROTTAMAZIONE
QUINQUIES"**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **17:00**, in
Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
PUGLIA Roberto	Si		PECORARO Gregorio		Si
SAMMARCO Domenico	Si		MARIGGIO' Vito Andrea	Si	
D'UGGENTO Giorgio	Si		BALDARI Isidoro Mauro		Si
CAROPPA Francesca	Si		SAMMARCO Serena	Si	
GENNARI Pierpaolo	Si		ROSSETTI Fabiana	Si	
LATINO Livio	Si		FILONI Bernardino Mario	Si	
ANDRSANO Gregorio Fabio	Si		LARICCIA Cosimo	Si	
DICURSI Leonarda Sandra	Si		ARNO' Ferdinando		Si
DINOI Angelo Cosimo	Si		RUGGIERI Stefania Vincenza	Si	
PESARE Pasquale		Si			
GIULIANO Antonio	Si				
DIMAGLI Piermichele	Si				
DUGGENTO Giuseppe	Si				
STANO Maria Grazia	Si				
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco					
Si					
BARBIERI Marco	Si				

Totale	20	5
---------------	-----------	----------

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 21/07/2026

Il RESPONSABILE del Servizio

Dott. Leonardo Franzoso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 21/07/2026

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI**

Dott. Leonardo Franzoso

ADESIONE DEL COMUNE DI MANDURIA ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 10-QUINQUES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, C.D. "ROTTAMAZIONE QUINQUES"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-quinques del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinques, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinques ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 23/04/2026 ad oggetto: *"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028"*;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ed in particolare l'art. 10-quinques, che estende l'accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), c.d. "rottamazione quinques", ex articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche ai carichi degli enti territoriali, prevedendo la possibilità per i debitori di estinguere i carichi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi, mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale ed a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica anche in forma rateale, nel numero massimo di rate e con gli importi minimi determinati dalla normativa statale, e nello specifico:

- ✓ l'art. 10-quinques, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

Dato atto che la definizione agevolata si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n.199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

Preso atto del Decreto-Legge n. 63/2026 (cd. "Carburanti-ter"), convertito con la Legge n. 113 del 25 giugno 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 e in vigore dal 28 giugno 2026, con il quale è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "rottamazione

quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali, precedentemente fissata al 30 giugno, facendo slittare anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati e nello specifico:

- I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, e non più dal 15 settembre 2026;
- il termine entro il quale il debitore dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, originariamente fissato tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, è prorogato dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre;
- il termine entro cui l'agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro e le relative scadenze, originariamente fissato al 31 dicembre 2026 è stato prorogato al 28 febbraio 2027;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato che la disciplina della rottamazione quinquies, come le precedenti definizioni agevolate, stabilisce in modo tassativo e vincolante:

- l'ambito temporale e oggettivo dei carichi definibili;
- le categorie di carichi esclusi;
- le modalità di presentazione delle domande (esclusivamente tramite i servizi messi a disposizione dall'AdER sul sito istituzionale, con indicazione dei carichi che si intendono definire, del numero

di rate e con rinuncia all'eventuale contenzioso relativo ai medesimi carichi);

- il numero massimo di rate (fino a 54) e l'importo minimo delle rate (non inferiore a € 100);
- le cause di decadenza dal beneficio in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate;

Dato atto che l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Dato atto, inoltre, che, per i carichi degli enti territoriali, tra cui i Comuni, l'applicazione della definizione agevolata è subordinata all'adozione, da parte dell'ente creditore, di un apposito atto di adesione, da assumere entro i termini previsti, senza possibilità di modificare o derogare alle condizioni, modalità e limiti fissati dalla normativa statale;

Rilevato che, pertanto, il Comune di Manduria non dispone di alcun potere regolatorio in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale della rottamazione quinquies, potendo esclusivamente:

- decidere se aderire o meno all'istituto per i propri carichi affidati all'AdER;
- individuare, nei limiti consentiti, i carichi comunali per i quali ammettere la definizione, senza in alcun modo poter modificare, ampliare o restringere le condizioni legali (in termini di tipologie di somme stralciabili, termini, piani di pagamento, importi minimi, cause di decadenza);

Ritenuto che l'adesione del Comune di Manduria alla rottamazione quinquies:

- possa favorire il recupero, in tempi più rapidi e con maggiore certezza, di una quota significativa dei crediti residui, oggi caratterizzati da elevata anzianità e difficoltà di incasso, attraverso l'incentivo alla regolarizzazione spontanea dato dallo stralcio di sanzioni e interessi di mora e dalla possibilità di rateazione;
- consenta la riduzione del contenzioso pendente relativo ai carichi affidati all'AdER, in quanto la definizione agevolata richiede la rinuncia alle controversie aventi ad oggetto i carichi definibili, con beneficio in termini di minori oneri amministrativi e legali per l'ente;
- contribuisca a un miglioramento nel rapporto con i contribuenti, offrendo una via di regolarizzazione sostenibile a soggetti che, spesso per difficoltà economiche, non hanno potuto far fronte tempestivamente agli obblighi tributari, in coerenza con le finalità di riequilibrio e di "tregua fiscale" perseguite dalla disciplina delle definizioni agevolate;
- permetta una razionalizzazione e una parziale "pulizia" del magazzino dei crediti più vetusti dell'ente, in linea con la normativa e con effetti positivi sulla qualità del bilancio nonché sulla capacità programmatica, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

Ritenuto altresì che

- i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione oggetto della presente adesione sono caratterizzati, in larga parte, da elevata anzianità di formazione e da livelli di riscossione storicamente molto contenuti, circostanza che giustifica il ricorso agli strumenti straordinari di definizione previsti dal legislatore statale quale misura di chiusura e razionalizzazione del magazzino residuo, senza che ciò possa essere assunto quale criterio ordinario di gestione delle entrate comunali;
- la moderna gestione delle entrate locali richiede, accanto alle misure straordinarie di smaltimento dei carichi più risalenti, l'adozione di strumenti volti a favorire l'adempimento spontaneo e la regolarizzazione tempestiva delle posizioni debitorie, secondo una logica di tax compliance e di

rafforzamento del rapporto collaborativo tra amministrazione e contribuente;

Rilevato che l'adesione non comporta, per il Comune, la possibilità di concedere trattamenti di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge, né di introdurre condizioni più restrittive, ma si limita a rendere applicabile, ai carichi comunali affidati all'AdER, il regime legale di definizione agevolata, assicurando parità di trattamento rispetto ad altri enti territoriali che vi abbiano aderito;

Valutato sotto il profilo contabile, che i crediti affidati all'AdER negli anni 2000-2022 risultano tutti stralciati e quindi svalutati al 100 per cento, mentre quelli relativi agli anni 2023, non stralciati sono stati svalutati, con il Rendiconto 2025, in misura pari a circa il 90%; ne consegue che l'ente risulta abbondantemente protetto sul piano del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle svalutazioni, sicché gli eventuali incassi derivanti dalla rottamazione quinquies si configurano, in larga misura, come recuperi su crediti già contabilmente svalutati, con miglioramento della quota libera di avanzo di amministrazione, pari al 100% degli incassi per i carichi affidati sino al 2022 e del 90% dei carichi affidati nel 2023 (questi ultimi attestandosi intorno al 12% del totale definibile);

Ritenuto che l'adesione offre ai cittadini condizioni di accesso alla regolarizzazione mai così favorevoli, tenuto conto della possibilità di dilazionare il pagamento fino a 54 rate in un arco temporale di circa nove anni, in coerenza con le finalità di "tregua fiscale" e di riequilibrio del rapporto fisco-contribuente perseguite dal legislatore;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla rottamazione quinquies per i carichi comunali affidati ad AdER nel periodo 2000-2023, la quale è pienamente giustificata sia sotto il profilo dell'opportunità finanziaria, sia sotto quello di un ulteriore miglioramento del rapporto fiscale nei confronti dei contribuenti, nel rigoroso rispetto del quadro normativo statale che disciplina in modo vincolante condizioni, modalità e limiti della definizione agevolata;

Richiamate:

- **La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 22/12/2025**, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028,
- **La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2025**, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- **La Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2026**, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2026/2028;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sia in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

Visto il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione, per le ragioni di urgenza già dedotte, occorre avvalersi della facoltà concessa dall'art.134, c.4, del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che tutti gli interventi vengono per il momento omissi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante da apposita trascrizione della registrazione che verrà approvato con separato e successivo atto;

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n. 13914/2026 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n.	20
Consiglieri Assenti	n.	5 (Baldari, Arnò, Pecoraro, Ferretti de Virgilis e Pesare)
Consiglieri Votanti	n.	19
Voti favorevoli	n.	19
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come modificato dal Decreto-Legge n. 63/2026 (cd. "Carburanti-ter"), convertito con la Legge n. 113 del 25 giugno 2026;
3. **Di dare atto** che tutte le condizioni, modalità, limiti, termini e cause di decadenza della definizione agevolata sono integralmente disciplinati dalla normativa statale e dalla regolazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che il Comune di Manduria non dispone di alcun potere di modificare, ampliare o restringere tali condizioni, né di introdurre ulteriori requisiti o previsioni derogatorie, potendo unicamente esercitare la facoltà di adesione all'istituto per i propri carichi affidati all'AdER;
4. **Di stabilire** che l'adesione del Comune di Manduria alla rottamazione quinquies si applica a tutti i carichi comunali affidati all'AdER che rientrano nell'ambito oggettivo e temporale individuato dall'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 e dalle relative disposizioni attuative, con esclusione delle tipologie di carichi eventualmente escluse dalla stessa normativa statale;
5. **Di demandare** al Funzionario Responsabile del Servizio la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai soli fini statistici, entro il 30 settembre 2026;
6. **Di disporre** darsi, adeguata ed effettiva pubblicità dei contenuti della presente deliberazione consiliare ai Cittadini Contribuenti nonché l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Manduria;
7. **Di dichiarare**, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n. 13917/2026 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n.	20
Consiglieri Assenti	n.	5 (Baldari, Arnò, Pecoraro, Ferretti de Virgilis e Pesare)
Consiglieri Votanti	n.	19
Voti favorevoli	n.	19

Voti contrari	n.	<u>0</u>
Astenuti	n.	<u>1</u>

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to PUGLIA Roberto

Il Segretario Generale
f.to MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2026, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Li 31/07/2026

FIRMATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi dal 31/07/2026 al 15/08/2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/2000.

Addì, 31/07/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ANDRIANI MARIA ANTONIETTA